



## **Comune di Ariano Irpino**

### **PROVINCIA DI AVELLINO**

#### **ORDINANZA DIRIGENZIALE N.SETT. 18 DEL 30/04/2025**

**OGGETTO: ORDINANZA DI RIAPERTURA AL TRAFFICO DI TRATTO DELLA VIA MARCONI, CON RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE PREVIGENTE.**

#### **IL DIRIGENTE AREA DI VIGILANZA**

**VISTA** la richiesta inoltrata dall'impresa capofila dell'ATI appaltatrice dei lavori di "Riqualificazione, rifunionalizzazione e valorizzazione del centro storico con interventi di rigenerazione fisica e sociale del sistema delle piazze", con la quale veniva richiesta l'emanazione di Provvedimento di riapertura al traffico veicolare e pedonale della via G. Marconi (tratto compreso tra via Mancini e via Werthmuller), poiché terminate le fasi di lavoro ivi previste;

**VISTE** le precedenti OO.DD. n. 06/2025 e 08/2025, rispettivamente di chiusura temporanea al traffico della citata arteria e di istituzione temporanea del doppio senso di circolazione lungo tratto della via Calvario, emanate al fine di disciplinare la circolazione stradale durante detta chiusura;

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere, pertanto, all'emanazione di provvedimento di disciplina della pubblica circolazione veicolare e pedonale sull'area riconsegnata a questo Ente, nonché per il ripristino della circolazione a senso unico di marcia lungo la via Calvario;

**RITENUTO** di dare corso al procedimento richiesto;

**VISTO** il Decreto Sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTI** gli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

*PER MOTIVI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE ED INTERESSE PUBBLICO*

#### **ORDINA :**

1. La revoca della precedente Ordinanza Dirigenziale n. 06 del 05.02.2025;
2. La revoca della precedente Ordinanza Dirigenziale n. 08 del 10.02.2025, fatto salvo il divieto di fermata lungo il margine destro della carreggiata compresa tra l'uscita del Parcheggio "Silos" ed intersezione con via Mancini;

Per quanto sopra, la circolazione veicolare si intende ripristinata secondo la disciplina previgente alle disposizioni abrogate con il presente provvedimento.

L'impresa esecutrice dei lavori è incaricata della tempestiva apposizione della segnaletica stradale necessaria e conforme al vigente Codice della Strada, sollevando questa Amministrazione da ogni responsabilità in merito e da danni che eventualmente dovessero essere causati a terzi per effetto del presente dispositivo.

Il personale appartenente agli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs 285/92 e ss.mm.ii. è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, salvo altre violazioni.

Si avverte che contro la presente Ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Campania.

**Il Responsabile**

ANGELO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)